

Norme & Tributi



NT+FISCO
Le massime di Cassazione:
dal 110% alle perdite su crediti
Sequestro del superbonus, perdite su crediti e cessioni d'azienda. Sono

alcuni dei temi affrontati nella rubrica delle massime delle pronunce di Cassazione.
La versione integrale della rubrica su: **ntplusfisco.ilsole24ore.com**

Società fiduciarie, dubbi sugli incarichi di trustee

Mimit

Una circolare impedisce l'uso dei contratti di amministrazione

Negata la possibilità di divenire proprietari dei beni oggetto di mandato

Angelo Busani

Le società fiduciarie svolgono un'attività che, per legge è «rigorosamente perimetrata» e pertanto, da un lato, non possono divenire proprietarie dei beni oggetto del mandato fiduciario e, d'altro lato, devono agire in base a specifiche istruzioni scritte impartite in occasione di ogni singola operazione.

Con queste parole (contenute nella circolare n. 10/V, prot. n. 255451 dell'11 agosto 2023) il Mimit ha negato alle società fiduciarie di poter operare in base a un modello contrattuale denominato «contratto di amministrazione fiduciaria di fondi speciali affidati» e cioè una derivazione del contratto di affidamento fiduciario (e della normativa sul cosiddetto «dopo di noi», di cui alla legge 112/2016) per adattarlo all'operatività specifica delle società fiduciarie.

Nell'argomentazione che il ministero delle Imprese ha utilizzato nella circolare, seppure il trust non sia mai espressamente menzionato, è impossibile non intravedere una avversione al fatto che le società fiduciarie assumano incarichi di trustee. È infatti considerazione persino elementare che il fulcro del trust consista:

- nell'attribuzione al trustee del diritto di proprietà dei beni apportati al trust (seppur si tratti di una proprietà che il trustee deve orientare allo scopo per il quale il trust è stato istituito);
- nell'attribuzione al trustee di un'ampia discrezionalità nella gestione del patrimonio vincolato nel trust;
- nell'irrevocabilità della volontà del disponente circa la sottoposizione al vincolo di destinazione del trust del patrimonio che vi è apportato.

Ebbene, la circolare afferma che le società fiduciarie non possono agire che in base al mandato disciplinato dal decreto del ministro dell'Industria del 16 gennaio 1995 (la «fiducia germanisti-

ca») in base al quale:

- a) le società fiduciarie non diventano proprietarie dei beni oggetto del mandato, ma solo formali intestatarie dei beni stessi, al fine dell'amministrazione dei beni in questione;
- b) il fiduciante deve fornire alla fiduciaria istruzioni per iscritto prima di ogni singola operazione inerente al mandato fiduciario cosicché il bene "circola" sulla base delle indicazioni vincolanti che, di volta in volta, siano fornite dal fiduciante;
- c) in qualsiasi momento, il fiduciante può decidere di «ritirare dalla circolazione» il bene in questione, chiedendo alla società fiduciaria di rimmetterlo nella sua disponibilità con la conseguenza che, in tal caso, torna a coincidere, in capo al fiduciante, la titolarità formale e la titolarità sostanziale di tale bene.

Insomma, non appartiene al sistema delle società fiduciarie italiane la «fiducia romanistica» e cioè il trasferimento temporaneo al fiduciario del diritto di proprietà di un dato bene affinché questi ne disponga con discrezionalità (più o meno ampia) secondo un programma delineato dal fiduciante.

Quando dunque il Mimit afferma che il contratto di amministrazione fiduciaria di fondi speciali non è utilizzabile dalle società fiduciarie ed è incompatibile con la vigente normativa a esse applicabile, è difficile non intravedere un monito – riferito anche all'attività di trustee – relativo all'assunzione dell'occorrenza «consapevolezza di tale incompatibilità» al fine di evitare, «sulla base di una errata lettura delle fonti disponibili... di ritenere conformi al vigente quadro normativo modelli contrattuali che non lo sono, così incorrendo, inconsapevolmente, in violazioni del quadro normativo medesimo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASSOFIDUCIARIA

«Nessuna estensione»

Con una nota diramata ieri Assofiduciaria ha sostenuto che la circolare n. 10/V del Mimit va intesa come strettamente riferita al contratto di amministrazione fiduciaria di fondi speciali che il Ministero ha preso in esame e non deve essere considerata estensibile all'attività di trustee che le fiduciarie svolgono in base al loro oggetto sociale, in quanto praticata non con l'utilizzo dello strumento del mandato fiduciario e al di fuori della sfera di controllo del ministero stesso.

Cataldi presidente dei giovani commercialisti

Professionisti

Iscritto all'Ordine di Bari, 41 anni, guiderà l'Ungdcec per i prossimi tre anni

Francesco Cataldi, classe 1982, è il nuovo presidente dell'Unione giovani dottori commercialisti ed esperti contabili. Quarantun anni, commercialista iscritto all'Ordine di Bari dal 2010, già presidente dell'Ugdcec di Bari e consigliere nazionale, guiderà per il prossimo triennio il sindacato "giovani". Uno degli obiettivi principali del neopresidente è «una riforma del sistema fiscale che veda i giovani dottori commercialisti protagonisti nel processo di riordino legislativo con l'obiettivo di ridurre gli adempimenti fiscali e razionalizzare il calendario fiscale». Fondamentale, ha affermato Cataldi, sarà anche «affrontare il tema del ricambio generazionale all'interno della categoria e il problema dello stereotipo negativo del commercialista che attrae sempre meno giovani verso la professione». Da qui l'idea di istituire una giornata nazionale in cui l'Unione incontra gli studenti nelle università. Tra gli impegni della nuova giunta anche il riconoscimento di compensi minimi adeguati, e il miglioramento della legge sull'equo compenso, che così com'è rischia di penalizzare gli iscritti a un ordine professionale.

— Fe. Mi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con l'amministratore di sostegno non si perde la capacità di agire

Cassazione

La posizione giuridica è differenziata da quella dell'interdetto

Angelo Busani

La persona beneficiaria dell'amministrazione di sostegno conserva la sua piena capacità di agire, fatta eccezione per il compimento di quegli atti che il giudice tutelare affida all'intervento dell'amministratore di sostegno (in sostituzione o in assistenza dell'amministrato), nel momento della sua nomina o con un decreto successivo.

È quanto la Cassazione decide con l'ordinanza n. 27691 del 2 ottobre 2023 (nel noto caso dell'infermità dell'attore Lando Buzzanca) derivandone che la sola sottoposizione di una persona al regime dell'amministrazione di sostegno non comporta l'attribuzione a quest'ultima dello status di incapace; pertanto, alla persona beneficiaria dell'amministrazione di sostegno non possono essere automaticamente applicate le norme limitative dettate dal Codice civile per il soggetto che sia stato dichiarato interdetto o inabilitato.

In particolare, non si può applicare al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, a meno che non sia il giudice a stabilirlo in situazioni di «eccezionale gravità», il divieto di contrarre matrimonio sancito per la persona interdetta dal-

l'articolo 85 del Codice civile.

Infatti, la normativa sull'amministrazione di sostegno è finalizzata (si vedano le sentenze della Corte costituzionale n. 114/2019 e della Cassazione n. 11536/2017, 12460/2018 e 4733/2021) a valorizzare le capacità residue della persona inferma e a sostenerla, più che a limitarla; nonché a mantenere volontariamente sfumati i contorni tra capacità e incapacità di agire, in quanto l'assolutezza di tale distinzione (sancita nell'impianto originario del Codice civile del 1942) è stata ritenuta non più adeguata a gestire le innumerevoli situazioni della vita che conducono all'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno.

In definitiva, la persona che è sottoposta ad amministrazione di sostegno è pienamente capace di agire in relazione agli atti per i quali non è prevista una specifica incapacità e la sua condizione giuridica è differenziata da quella dell'interdetto, cosicché ne deve essere tenuta distinta la posizione, salvo nel caso in cui il giudice non ritenga di assimilare la persona amministrata alla persona interdetta. Dalla considerazione per la quale il beneficiario dell'amministrazione di sostegno non è un "incapace" discende, dunque, che non possano essergli applicate, salvo che il giudice tutelare non abbia disposto il tal senso, le limitazioni previste dalla legge per interdetti ed inabilitati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sole
24 ORE

Norme&Tributi
Tutti gli approfondimenti di cui hai bisogno.

Focus

BILANCI E RICAVI. TUTTE LE NOVITÀ.

A partire dal 1° gennaio 2024, l'Oic 34 si applicherà ai bilanci in una maniera del tutto innovativa, focalizzandosi sulla registrazione e la valutazione dei profitti. Caratteristica principale è l'introduzione di metodologie contabili avanzate per l'identificazione e la valutazione delle componenti fondamentali delle transazioni finanziarie.

Gli esperti de Il Sole 24 Ore analizzano sia le semplificazioni apportate da questo nuovo approccio contabile, sia la riorganizzazione di aspetti precedentemente regolamentati. Questo e altro sul nuovo Focus di Norme e Tributi.



Scopri il mondo dei Focus di Norme e Tributi. Inquadra il QRCode o visita ilsole24ore.com/ebook

Tutti i supplementi sono a disposizione gratuitamente via web o app per gli abbonati al Sole 24 Ore digitale.



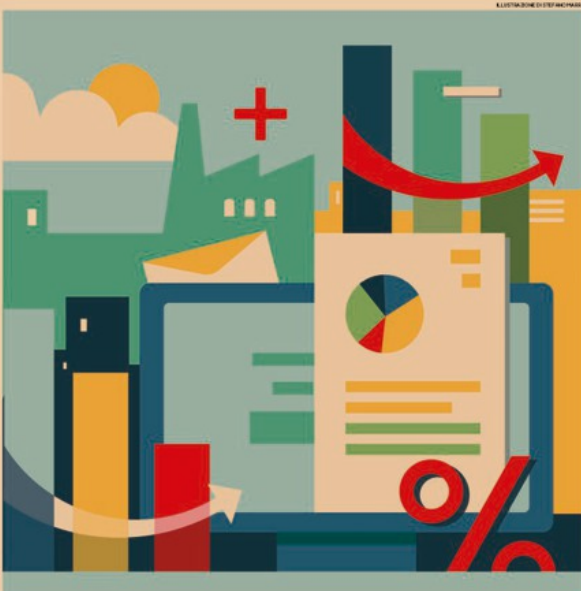
Focus

Norme&Tributi

Il Sole
24 ORE
05/10/23

BILANCI E RICAVI IL NUOVO PRINCIPIO TUTTE LE NOVITÀ DELL'OIC 34

I casi che ora vengono disciplinati o riordinati e le semplificazioni apportate Il panorama completo delle implicazioni fiscali, tra variazioni e conferme



IN EDICOLA
**GIOVEDÌ
5 OTTOBRE**
CON IL SOLE 24 ORE
A 1 €*



ilsole24ore.com

*Oltre al prezzo del quotidiano. Solo ed esclusivamente per gli abbonati, in vendita separata dal quotidiano a 1 €.